



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

per l'affidamento del servizio di reception / portineria per la nuova sede dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in Roma, via Isonzo n. 21/b.

1. Contesto ed obiettivi

1. Le condizioni di seguito riportate disciplinano il contratto tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, (di seguito "l'Autorità") e l'impresa risultata aggiudicataria della procedura in economia, di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006, (nel seguito, per brevità, "l'Impresa"), avente ad oggetto l'espletamento del servizio di reception / portineria per la nuova sede dell'Autorità.

2. Oggetto e modalità del servizio

1. Oggetto dell'atto di cottimo è l'affidamento del servizio di reception / portineria per la nuova sede dell'Autorità in Roma, via Isonzo n. 21/b.

2. L'Impresa si obbliga a mantenere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 21, un presidio di due unità all'ingresso dell'Autorità; una unità al piano quarto e una al piano quinto dell'immobile dalle ore 9 alle ore 18.00.

3. Dalle ore 21 alle ore 8 l'Impresa sarà tenuta a garantire la presenza di una unità di personale

4. Nei giorni di sabato e domenica e nei festivi l'Impresa sarà tenuta a garantire la presenza di una unità di personale, 24 ore su 24.

3. Durata del contratto

1. La durata del contratto è fissata in n. 3 (tre) mesi.

2. Potrà essere disposta una proroga di un ulteriore mese in caso di mancata definizione dell'accordo-quadro da parte della Consip.

3. L'Autorità ha diritto di recesso qualora, nel corso del rapporto contrattuale, sia definito l'accordo-quadro da parte della Consip. In questo caso sarà comunque garantito all'Impresa un preavviso di 30 (trenta) giorni; si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 20.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

4. Il servizio dovrà essere espletato a partire dal 1° gennaio 2010.
5. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00 (duecento/00).
6. Se il ritardo dovesse superare giorni 2 (due) a partire dalla data di consegna, l'ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed al recupero dei danni ai sensi di legge. In questo caso si applicherà la previsione di cui al successivo art. 18, co. 4.

4. Importo a base d'asta

1. L'importo stimato per l'appalto in oggetto è pari a € 67.500,00 (sessantasettemilacinquecento/00), oltre I.V.A., di cui € 66.250,00 (sessantaseimiladuecentocinquanta/00), oltre I.V.A., per lo svolgimento delle prestazioni del servizio e € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.

5. Pagamenti

1. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture (in triplice copia) che verranno emesse con cadenza mensile, con mandato di pagamento a favore dell'Impresa, previa verifica dell'esatta esecuzione del contratto effettuata dall'Ufficio economato, che la inoltrerà per il pagamento - corredata dei visti, delle dichiarazioni di rito e di collaudo, unitamente all'offerta approvata ed alle presenti condizioni contrattuali - all'Ufficio Organizzazione, Bilancio e Programmazione, con nota di accompagnamento. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore sarà intestata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - (C.F. 95011660636) - via Isonzo n. 21/b - 00198 Roma e riporterà le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

2. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Autorità le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Autorità è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

6. Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo atto di cottimo. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità.

3. L'Impresa dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, l'Impresa si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Impresa), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Autorità per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Autorità.

7. Deposito cauzionale

1. L'Affidatario sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

3. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

4. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

5. Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

6. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

7. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

8. L'istituto garante dovrà dichiarare:

- a) di aver preso conoscenza di tutti i documenti contrattuali, di ogni clausola dei medesimi e di ogni atto da essi citato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

- b) di rinunciare al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
 - c) che la garanzia avrà operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità;
 - d) di procedere a pagamento dell'intera somma garantita o di parte della medesima, su esplicita richiesta dell'Autorità, senza opporre alcuna eccezione e/o ritardo;
 - e) di ritenere valida la garanzia in oggetto per tutta la durata del rapporto contrattuale.
- La cauzione definitiva sarà svincolata dal Committente nei termini di legge.

8. Responsabilità per infortuni e danni

1. È obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

9. Sospensione dei Servizi

1. L'Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

10. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente punto 7.

11. Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. L'Impresa si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Autorità di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Impresa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

12. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell'Autorità. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti ex art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

2. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

13. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga all'acquisizione del personale impiegato dall'attuale Appaltatore per il servizio in oggetto.

2. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

3. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Impresa si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

6. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

Amministrazione acquisirà, ex art. 16-bis della legge n. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale di codesta Società nei confronti dei propri dipendenti.

7. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare alla Società (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola.

8. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

14. Sicurezza

1. L'Affidatario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e, ove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

2. L'Affidatario, nell'esecuzione dei servizi, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'onori, nonché, eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici della Committente. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il d.lgs. n. 626/1994, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

3. L'Affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi, tutte le norme di cui sopra e prende, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 131, d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 3, d.lgs. n. 494/1996. Ogni irregolarità deve essere comunicata alla Committente.

4. L'Affidatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

5. In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Affidatario ed occupati nei lavori dell'Appalto devono essere garantite le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'Affidatario non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

6. L'Affidatario deve osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il Contratto.

15. Piano operativo di sicurezza

1. In ossequio alle disposizioni dell'art. 131, d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 3, d.lgs. n. 494/1996, l'Affidatario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che l'Affidatario stesso si impegna ad attuare e far attuare nella esecuzione delle attività.

16. Responsabilità dell'Affidatario

1. Nell'effettuazione del servizio, l'Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell'Autorità o, comunque, da quest'ultima detenuti o posseduti a diverso titolo.

2. L'Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (personale dell'Autorità, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Autorità.

17. Penali

1. In caso di inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applica una penale compresa tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 500,00 (cinquecento/00), a seconda della gravità dell'inadempienza a giudizio unico e insindacabile del Responsabile del Procedimento.

2. I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico d'Affidatario. Eventuali danni economici per l'Autorità derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente servizio saranno a totale carico dell'Affidatario. I danni saranno stimati dal Responsabile del Procedimento e trattenuti sul pagamento della fattura.

3. Durante il corso dell'appalto l'Autorità si riserva le più ampie facoltà di controllo sulla scrupolosa osservanza degli orari contrattuali e della quantità di manodopera impiegata nei singoli servizi, attraverso propri funzionari.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

4. In caso di ulteriori inadempienze verrà applicata una penale variabile tra l'1% (unpermille) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

6. Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

18. Risoluzione per inadempimento

1. L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. In tal caso l'Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che l'Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38, d.lgs. n. 163/2006;

b) Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;

c) Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di subappalto, divieto cessione del contratto e divieto cessione del credito; sospensione dei servizi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

3. In caso di risoluzione del contratto l'Impresa si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

4. Ai sensi dell'art. 140, d.Lgs. n. 163/2006, l'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

19. Risoluzione per causa di forza maggiore

1. Nel caso di annullamento del trasloco alla nuova sede, determinato da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta dell'Autorità, qualora l'eventualità sia comunicata anticipatamente all'Affidatario almeno una settimana prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, lo stesso si intenderà risolto anticipatamente.

2. L'Autorità, pur tenendo indenne l'appaltatore delle eventuali spese sostenute, non sarà in tal caso tenuta a pagare indennizzi di sorta, né si procederà all'applicazione di penali in capo alla stessa.

3. Tra le cause di forza maggiore sono compresi eventuali provvedimenti giudiziali aventi efficacia, anche indiretta, sull'esecuzione del contratto.

20. Recesso

1. L'Autorità potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1671 c.c.

2. L'Autorità si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché in caso di definizione dell'accordo-quadro di settore da parte della Consip, con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. In tal caso l'Autorità sarà tenuta al pagamento:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

- a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- b) delle spese sostenute dall'appaltatore;
- c) di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

21. Divieto di subappalto, di cessione del contratto e del credito

- 1. Il servizio non può essere subappaltato.
- 2. È vietata, da parte dell'Affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, d.lgs n. 163/2006. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
- 3. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

22. Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

- 1. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
- 2. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
- 3. Ai sensi dell'art. 140, d.lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

23. Quinto d'obbligo

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 11, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

24. Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

1. L'Autorità nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del contratto.

25. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'art.26, d.Lgs. n. 81/2008

1. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità.

26. Controlli

1. L'Autorità, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa Autorità.

2. Qualora l'Autorità, tramite propri incaricati al controllo, riscontri inadempimenti contrattuali, redigerà un verbale che dovrà essere sottoscritto, in contraddittorio, anche dal rappresentante nominato dall'aggiudicatario del servizio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

27. Aggiudicazione

1. Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida e, nel caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio.

2. L'aggiudicazione sarà vincolante per l'impresa sin dalla sua determinazione, mentre non impegnerà l'Amministrazione se non dopo l'esecutività dei provvedimenti di legge.

3. I lavori saranno aggiudicati, previa presentazione e verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente d.lgs. n. 163/2006, con Determinazione Dirigenziale, alla ditta la cui offerta risulterà più vantaggiosa.

28. Obblighi dell'Impresa e sottoscrizione dell'atto di cottimo

1. L'impresa aggiudicatrice si obbliga ad assoggettarsi a quanto previsto dal presente capitolato d'oneri, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

2. L'impresa aggiudicatrice sarà tenuta a sottoscrivere apposito atto di cottimo fiduciario. Tutti gli oneri conseguenti alla registrazione (spese di registrazione, imposta di bollo e diritti di segreteria) sono a carico della ditta appaltatrice.

29. Responsabile del procedimento.

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 3, e 10, d.lgs. n. 163/2006, il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Francastella Branca.

30. Descrizione e caratteristiche dell'immobile.

1. L'immobile interessato è la nuova sede dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in Roma, Via Isonzo n. 21/B. La superficie coperta lorda è pari a mq. 12.000. La superficie degli uffici è pari a 8.200 mq. La distribuzione dei locali è la seguente: piano interrato, piano terra e 5 (cinque) piani. Sono presenti n. 3 (tre) ascensori e n. 1 (una) piattaforma aerea della portata di 10 quintali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari Generali e Contratti

31. Sopralluoghi e chiarimenti

1. I locali interessati potranno essere visionati dal lunedì al venerdì, dalle ore **10,00 alle ore 15,00** entro e non oltre il **16 dicembre p.v.**

2. Per l'effettuazione dei necessari sopralluoghi (richiesti pena esclusione dalla gara) dovranno essere presi tempestivamente accordi con i referenti locali dell'ufficio che saranno a disposizione, previo appuntamento telefonico, per l'accompagnamento.

3. L'appuntamento dovrà essere concordato con l'Ufficio competente (Servizio affari generali e contratti, referenti sig. Francesco Armagno, tel. 0669644301 e dott. Marco Maurizi, tel. 0669644303, fax 0669644371).

32. Disposizioni finali

1. L'Impresa deve dichiarare l'avvenuta presa visione delle condizioni contrattuali e l'avvenuta presa visione dei luoghi dell'esecuzione dei servizi in oggetto.

2. Per quanto qui non previsto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.